



# Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

## Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)*

*ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2–3*

<sup>2</sup> I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore.

<sup>2bis</sup> Per gli impianti fotovoltaici con una potenza dell'impianto inferiore a 100 kW è sufficiente una certificazione da parte:

- a. del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure
- b. di un organo di controllo titolare di un'autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 7 novembre 2001<sup>2</sup> sugli impianti a bassa tensione che ha partecipato a una formazione realizzata dall'organo di esecuzione.

<sup>3</sup> L'organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell'impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione.

*Art. 3 lett. a*

Non possono essere registrati gli impianti con:

- a. una potenza dell'impianto inferiore a 2 kW per gli impianti fotovoltaici;

<sup>1</sup> RS 730.010.1

<sup>2</sup> RS 734.27

*Art. 9a, rubrica*

Disposizione transitoria della modifica del 20 febbraio 2019

*Art. 9b*            Disposizione transitoria della modifica del ...

<sup>1</sup> Se deve essere rinnovata la certificazione dei dati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c–g per un impianto per il quale sussiste un contratto di finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEn<sup>3</sup>, tale rinnovo può essere eseguito sia da un auditor sia da una persona di cui all'articolo 2 capoverso 2<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup> Le nuove disposizioni di cui all'allegato 1 si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2022.

## II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei  
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

<sup>3</sup> RS 730.0

*Allegato 1*  
(art. 1 e 8)

## Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità

### N. 1.1

1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie	Sottocategorie
<i>Energie rinnovabili</i>	
– Forza idrica	
– Altre energie rinnovabili	
	Energia solare
	Energia eolica
	Biomassa <sup>a</sup>
	Rifiuti urbani <sup>b</sup>
	Geotermia
– Elettricità che beneficia di misure di promozione <sup>c</sup>	
<i>Energie non rinnovabili</i>	
– Energia nucleare	
– Vettori energetici fossili	
	Petrolio
	Gas naturale
	Carbone
	Rifiuti urbani <sup>d</sup>
<sup>a</sup> Biomassa solida e liquida, ad eccezione di quote rinnovabili dei rifiuti urbani e biogas.	
<sup>b</sup> Quote rinnovabili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.	
<sup>c</sup> Secondo l'art. 19 della legge (rimunerazione per l'immissione di elettricità).	
<sup>d</sup> Quote fossili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.	

### N. 1.3

1.3 La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001<sup>4</sup>. Se in un Paese europeo non vengono emesse

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l'organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all'organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l'origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro.

#### *N. 2.5*

- 2.5 Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l'articolo 4 capoverso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3.

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del fornitore:

*Figura 1*

<b>Etichettatura dell'elettricità</b>		
<b>Il vostro fornitore di elettricità:</b>	AAE ABC (es.)	
<b>Contatto:</b>	www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99	
<b>Anno di riferimento:</b>	2019	
<b>L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:</b>		
in %	<b>Totale</b>	<b>dalla Svizzera</b>
<b>Energie rinnovabili</b>	<b>58,0 %</b>	<b>48,0 %</b>
Forza idrica	50,0 %	40,0 %
Altre energie rinnovabili	1,0 %	1,0 %
Biomassa	0,5 %	0,5 %
Rifiuti urbani	0,5 %	0,5 %
Elettricità che beneficia di misure di promozione <sup>1</sup>	7,0 %	7,0 %
<b>Energie non rinnovabili</b>	<b>42,0 %</b>	<b>27,0 %</b>
Energia nucleare	41,0 %	26,0 %
Vettori energetici fossili	1,0 %	1,0 %
Rifiuti urbani	1,0 %	1,0 %
<b>Totale</b>	<b>100,0 %</b>	<b>75,0 %</b>
<sup>1</sup> <b>Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia</b>		

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del prodotto:

Figura 2

<b>Etichettatura dell'elettricità</b>		
<b>Il vostro fornitore di elettricità:</b>	AAE ABC (es.)	
<b>Contatto:</b>	www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99	
<b>Anno di riferimento:</b>	2019	
<b>L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:</b>		
in %	<b>Totale</b>	<b>dalla Svizzera</b>
<b>Energie rinnovabili</b>	<b>99,0 %</b>	<b>97,0 %</b>
Forza idrica	88,0 %	88,0 %
Altre energie rinnovabili	4,0 %	2,0 %
Energia solare	0,5 %	0,5 %
Energia eolica	2,0 %	0,0 %
Biomassa	1,0 %	1,0 %
Rifiuti urbani	0,5 %	0,5 %
Elettricità che beneficia di misure di promozione <sup>1</sup>	7,0 %	7,0 %
<b>Energie non rinnovabili</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1,0 %</b>
Energia nucleare	0,0 %	0,0 %
Vettori energetici fossili	1,0 %	1,0 %
Rifiuti urbani	1,0 %	1,0 %
<b>Totale</b>	<b>100,0 %</b>	<b>98,0 %</b>
<sup>1</sup> Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia		